

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per l'acquisto del servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, per l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'acquisto del servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649003, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- punto istruttore della procedura è la dott.ssa Greta Bei, Istruttore direttivo amministrativo del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine che è possibile contattare al n. tel. 059/649052, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 79111000-5 "Servizi di consulenza giuridica" inserito nell'Allegato n. 10 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi di Supporto Specialistico" di MEPA – Consip.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori n. 2 (due) anni su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni

L'importo del servizio oggetto di appalto è di complessivi Euro 24.000,00, IVA di legge esclusa, corrispondente ad un canone mensile di 1.000,00 Euro comprensivo di tutte le attività associate all'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti di seguito indicate all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono previsti costi della manodopera, trattandosi di un servizio di natura intellettuale.

Tutte le attività richieste dall'Amministrazione non dovranno generare ulteriori oneri rispetto all'importo di aggiudicazione del presente appalto.

Nell'importo contrattuale sono comprese tutte le attività dettagliate alle lettere da a) a n) del successivo art. 6 del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 per un importo stimato in Euro 1.000,00 (IVA 22% esclusa) per eventuali spese di trasferta non comprese nell'appalto o altre prestazioni non prevedibili a priori.

Si precisa che il valore dell'opzione di rinnovo per ulteriori n. n. 2 (due) anni è stimato in Euro 24.000,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (c.d. GDPR) e Decreto Legislativo n. 101 del 2018 di modifica al Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 10 al capitolato d'onori per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi di Supporto Specialistico" di MEPA – Consip.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- l'Offerta Economica dello stesso agli atti del Servizio Acquisti in Comune;

Art. 6 – Prestazioni oggetto dell'Appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'acquisto del servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 e di assistenza e supporto specialistico in materia di protezione dei dati per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti.

Il DPO (o RPD) dal momento dell'assunzione dell'incarico dovrà assicurare disponibilità, reperibilità e monitoraggio al fine di sorvegliare l'osservanza al GDPR e assicurare che i dati oggetto di tutti i trattamenti siano effettuati dagli Enti di cui sopra nel rispetto della normativa privacy.

Si precisa che i servizi di specie dovranno essere erogati mediante personale con comprovata qualificazione ed esperienza tecnico-professionale in materia di protezione dati.

Si rammenta che il personale dell'aggiudicatario dovrà collaborare con il personale dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni facenti parte in tutte le diverse fasi di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto.

Il Responsabile della Protezione dei dati deve assicurare la sua disponibilità ad essere coinvolto per qualsiasi questione riguardante la protezione dei dati personali e fornire riscontri all'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento e agli interessati del Trattamento qualora volessero esercitare i diritti loro riconosciuti per i trattamenti dei dati che li riguardano.

I compiti del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 39 del GDPR e secondo le condizioni del presente Capitolato sono i seguenti:

a) fornire consulenza alla presente Amministrazione (nella persona del Titolare o del Responsabile del Trattamento) e ai suoi dipendenti coinvolti nei trattamenti, al fine di assicurare la corretta osservanza degli obblighi del GDPR, nonché di ogni altra normativa di settore:

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) è tenuto a fornire consulenza ai soggetti di cui sopra in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, dalle disposizioni dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati personali, nonché da Provvedimenti in materia e dalle Linee Guida dell'Autorità Garante Privacy, anche con riferimento alle necessità di bilanciamento con le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e accessibilità amministrativa;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni in materia di privacy, nonché delle politiche dell'Amministrazione (nella persona del Titolare o del Responsabile del Trattamento) in materia di protezione dei dati personali;

c) fornire un parere sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR:

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO), dovrà fornire un parere sulla Valutazione d'Impatto Privacy (DPIA), ossia valutare i rischi connessi ai trattamenti dei dati effettuati dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni aderenti e individuare le misure tecniche e organizzative necessarie (anche di sicurezza) per mitigare tali rischi.

Dovrà inoltre sorvegliarne l'effettivo svolgimento;

d) Cooperare con l'Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali:

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) dovrà rapportarsi con l'Autorità di controllo per dare conto dei controlli e delle verifiche messe in atto per garantire la conformità dei trattamenti;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento ed effettuare consultazioni:

In particolare, il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO) dovrà attivarsi in caso di consultazione preventiva ex art. 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione.

Oltre alle attività sopra elencate il DPO dovrà svolgere le seguenti attività di consulenza specialistica e di formazione, di seguito elencate, in adeguamento al GDPR e alle disposizioni nazionali vigenti.

Per un'efficiente gestione di tali attività, il RUP metterà a disposizione un gruppo di lavoro "Privacy", costituito dai referenti dei vari Enti Interessati.

f) Assessment iniziale e GAP analysis preliminare:

Dovranno essere effettuate attività di Assessment iniziale e GAP analysis preliminare relative alla ricognizione dei Trattamenti dei Dati effettuati dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni aderenti, con riguardo a finalità, tempi di conservazione, misure di sicurezza adottate.

Nell'ambito di questa attività dovrà essere dato un riscontro circa la situazione dei trattamenti in relazione alla conformità degli stessi al Regolamento (UE) 2016/679 e sulla base dello stato di fatto dovranno essere indicate le migliori misure da adottare adeguate al caso concreto al fine di garantire l'adeguamento al medesimo regolamento.

Dovrà essere verificato il Registro dei Trattamenti, suo aggiornamento e dovrà fornirsi ausilio nella predisposizione e nell'aggiornamento dello stesso;

g) curare la formazione, la sensibilizzazione e la responsabilità del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo:

Il DPO (o RPD) dovrà procedere alla formazione del personale dipendente dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti in materia di sicurezza e protezione dei dati, per assicurare che sia adeguatamente istruito affinché i trattamenti avvengano conformemente al GDPR.

In particolare la formazione specifica e l'aggiornamento dovrà essere rivolto al personale coinvolto nelle attività di trattamento dei dati personali, che si differenzia a seconda del profilo professionale ricoperto.

Il servizio richiesto dovrà necessariamente essere erogato in n. 12 (dodici) ore di formazione annuale da prevedere secondo le tempistiche previste nel Cronoprogramma predisposto di concerto tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'aggiudicatario, per complessive 24 (ventiquattro) ore di formazione da erogare nel corso di validità del contratto.

L'organizzazione degli incontri sarà concordata con l'Amministrazione secondo le tempistiche che verranno definite nel Cronoprogramma di cui al successivo art 7 del presente capitolato e in ogni caso tutti i moduli formativi dovranno essere messi a disposizione sulla piattaforma di formazione in uso nell'Unione delle Terre d'Argine.

Gli incontri formativi potranno essere erogati mediante corsi di formazione in presenza presso una delle sedi degli Enti o in modalità on-line (es. webinar) in diretta o registrate.

I corsi dovranno essere svolti mediante personale direttamente dipendente dell'aggiudicatario e/o mediante professionalità che collaborino con l'aggiudicatario.

Il succitato personale dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza tecnico-professionale in materia oggetto del presente appalto;

h) attività di consulenza specifica e di formazione del personale richieste in via integrativa, da effettuarsi con l'ausilio del Gruppo di lavoro Privacy designato dall'Unione delle Terre d'Argine:

Il DPO (o RPD) dovrà, inoltre, fornire attività di consulenza specialistica e di formazione del personale al fine di garantire l'adeguamento al GDPR e alle disposizioni nazionali vigenti.

Tali attività, di seguito descritte, sono erogate dal DPO avvalendosi del Gruppo di lavoro Privacy che sarà individuato dall'Unione delle Terre d'Argine:

- Supporto e assistenza alle attività di revisione/aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali (ex art. 30 del GDPR) tenuto da ciascun Ente tramite il portale di gestione della privacy attualmente in uso;
- Assistenza giuridica e predisposizione di tutta la modulistica e la documentazione necessaria ad ogni Ente per assicurare la conformità alla vigente normativa nazionale ed europea in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali (informative privacy, policy applicative, predisposizione delle nomine dei soggetti privacy: quali Responsabile del Trattamento interni ed esterni, Incaricati al Trattamento, Autorizzati al Trattamento, Amministratori di sistema etc., modulistica adattabile a seconda dell'uso a cui è destinata nei diversi Settori di ogni Comune o dell'Unione delle Terre d'Argine, ed ogni altra documentazione necessaria ad assolvere gli obblighi di legge);
- Supporto e assistenza alle attività di revisione/aggiornamento delle nomine, in particolare nella predisposizione delle nomine a Responsabili del Trattamento nominati da ogni Ente, ed invio a tali soggetti degli Audit per verificare il corretto rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy;
- Formulazione di pareri relativi a determinati trattamenti in risposta a quesiti e problematiche a rilevanza privacy che dovessero sorgere da parte dell'Unione delle Terre d'Argine o dei singoli Comuni aderenti, ovvero dai singoli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- Aggiornamento della procedura di gestione del Data Breach e assistenza nell'aggiornamento del relativo Registro dei Data Breach in caso di violazione, assistenza nella compilazione e ex art. 33 del GDPR invio della notifica della comunicazione all'Autorità di controllo e, se del caso, anche agli interessati in relazione ai dati personali violati;
- Supporto nella tenuta del Registro di segnalazioni/ricieste di accesso ai dati personali poste da singoli interessati nell'esercizio dei loro diritti ai sensi degli art. 15 e ss. del GDPR;
- Elaborazione di procedure interne per il controllo/monitoraggio/aggiornamento degli atti di nomina di:
 - Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR;
 - Autorizzati al Trattamento ex art. 29 del GDPR;
 - Amministratori di sistema;
- Supporto al "Gruppo di lavoro Privacy" dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni ad essa aderenti, composto dai dipendenti appartenenti a Settori diversi di ciascun Ente e aventi competenze professionali varie ai fini di garantire le necessarie attività di supporto a tutta la struttura di ciascun Ente;
- Conservazione della documentazione attinente a tutte le attività svolte;
- Definizione delle procedure e delle misure di sicurezza da adottare in caso di trattamento dei dati negli affidamenti a Responsabili Esterni, compreso il trasferimento dei dati personali in Paesi terzi (extra UE);
- Attività di affiancamento ai singoli componenti del "Gruppo di lavoro Privacy" per verificare la corretta gestione delle istruzioni impartite e dell'utilizzo del portale per la gestione della privacy;
- Invio report periodico informativo contenente le novità normative e di sicurezza informatica che impattano sulle attività istituzionali;

i) garantire la reperibilità telefonica e via e-mail per evadere le richieste che potranno essere formulate dall'Unione delle Terre d'Argine (nella persona del Titolare, del Responsabile del Trattamento, dei dipendenti degli Enti ovvero degli interessati al Trattamento):

Il DPO dovrà fornire risposta alle richieste che potrebbero pervenirgli all'indirizzo che verrà fornito prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30.

In particolare, è tenuto a formulare una risposta o un parere, in forma scritta o orale, entro un tempo di prima risposta, individuato nel giorno successivo lavorativo rispetto alla data della richiesta.

Qualora il DPO si dovesse trovare nell'impossibilità di rispondere alle domande o ai pareri ovvero alle richieste d'intervento entro i termini di cui sopra, dovrà tempestivamente comunicarlo al richiedente;

l) Consultazione e monitoraggio periodico dell'indirizzo di posta elettronica assegnata al DPO per l'evasione delle richieste ricevute via e-mail:

In particolare, il DPO è tenuto ad evadere le richieste pervenute all'indirizzo di posta elettronica a lui assegnato entro un tempo di prima risposta, individuato nel giorno successivo lavorativo rispetto alla data della richiesta.

Salvo impedimento, in caso di emergenza o di urgenza, dovrà essere formulata una risposta tempestiva ed immediata;

m) Relazione annuale riepilogativa delle attività svolte nel corso dell'anno e formulazione e indicazione di proposte fattive, suggerimenti, pareri finalizzati a migliorare la gestione e il trattamento dei dati personali per garantire la conformità alla normativa di settore e, in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679:

Tale relazione dovrà essere consegnata entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla scadenza di ciascun anno contrattuale;

n) Relazione finale di fine mandato con l'indicazione di tutte le attività svolte e quelle ancora in corso e/o da ultimare/effettuare per assicurare la completa conformità dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti alla normativa relativa alla protezione dei dati personali:

Relazione finale di fine mandato da produrre almeno 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del contratto, in cui dovrà essere indicato l'esito relativo al processo di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto e predisposizione del Cronoprogramma annuale

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto dovrà essere definito di concerto tra il RUP e l'operatore economico un Cronoprogramma relativo al dettaglio delle attività e alle tempistiche di realizzazione delle prestazioni previste dall'art. 6 del presente Capitolato, da svolgere nell'anno di riferimento.

IL Cronoprogramma potrà essere modificato su richiesta di entrambe le parti con riferimento all'articolazione delle attività e/o alle tempistiche e tempistiche di realizzazione.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile del Progetto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico di Progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile Unico di Progetto.

Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Responsabile Unico di Progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Responsabile Unico di Progetto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico di Progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 10- Verifica di regolarità dell'esecuzione

L'Amministrazione si riserva di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto durante tutto il corso della durata contrattuale e la loro rispondenza al Cronoprogramma stabilito tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

Le verifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico di Progetto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art 50, comma 7, e art. 38 dell'allegato II-14 del D.lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il Responsabile Unico di Progetto in qualità anche di DEC, emette il certificato di regolare esecuzione.

Art. 11 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la Stazione Appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera tra lo 0,3 e il 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento:

- penale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel Cronoprogramma previsto all'art 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- penale del 0,8 per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione finale di fine mandato di cui alla lettera n) dell'art. 6 sopracitato,

- penale del 0,5 per mille per giorno di ritardo nella consegna della relazione annuale di cui alla lettera m) dell'art. 6 sopracitato,

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di regolare esecuzione.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla Stazione Appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la Stazione Appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività previste dal Cronoprogramma e al mancato rispetto delle tempistiche previste alle lettere da a) a n) dell'art. 6 del presente Capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di regolare esecuzione.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

L'applicazione delle penali da parte del RUP sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

Art. 12 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 15 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui l'importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell'aggiudicatario, l'oggetto dell'appalto ovvero la parte dell'appalto non eseguita dall'aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), nei seguenti casi:

- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- cause imputabili direttamente ed esclusivamente all'Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio.

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione appaltante.

La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi:

- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'aggiudicatario senza giustificato motivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Art. 17 – Pagamento delle fatture

La fatturazione sarà mensile posticipata in pari quote da 1.000,00 Euro (IVA esclusa) ciascuna.

Il pagamento dell'ultimo canone è subordinato alla consegna della relazione finale di fine mandato di cui alla lettera n) e della relazione annuale relativa all'ultima annualità contrattuale, di cui alla lett. m) del precedente art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Responsabile Unico di Progetto accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, il Responsabile Unico di Progetto previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione della fattura, a seguito di certificazione di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti per i servizi sarà aggiunta l'IVA di legge.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio UFA4B7.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento dei servizi di cui in oggetto si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014; mentre al pagamento per i servizi di formazione non si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment".

Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – U4 Settore Servizi Informativi con sede legale in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360.

Le fatture dovranno necessariamente recare le prestazioni che sono state rese e dovranno riportare il CIG e il CUP del progetto.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 19 - Revisione prezzi del servizio

La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 al quale si rinvia.

Art. 20 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 22 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 23 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terreargine.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'ing. Maurizio Pastore contattabile all'indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@terredargine.it ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente

alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.